

ORDINANZA SINDACALE

N. 193 DEL 06/06/2026

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI E DI INTERFACCIA SUL TERRITORIO COMUNALE. PRESCRIZIONI, INTERVENTI DI RIPULITURA DEI FONDI ED AREE INCOLTE A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ E DELL'IGIENE AMBIENTALE. - ANNO 2026

LA SINDACA

Visto il R.D. n. 3267 del 30/12/1923;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112;

Vista la Legge 3 agosto 1999, n. 265;

Vista la Legge n. 353 del 21.11.2000 – Legge Quadro in materia di incendi boschivi;

Vista la L.R. Puglia n.18 del 30.11.2000;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e in particolare l'articolo 50;

Vista la Legge n. 100 del 21.11.2012;

Vista le L.R. Puglia n. 38 del 12.12.2016;

Visto il D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, Codice della Protezione Civile;

Vista la L.R. Puglia n. 53 del 12.12.2019;

Vista la Legge n. 155 del 08.11.2021;

Vista la L.R. Puglia n. 1 del 2023;

Visto il D.P.G.R. Puglia n. 299 del 25 maggio 2026 – pubblicato sul B.U.R.P. n. 43 del 01/06/2026 avente ad oggetto la: *“Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio della Regione Puglia anno 2026, ai sensi della L. 353/2000, della L. r. 38/2016 e della L. r. 53/2019.”*, con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha decretato, per l'anno in corso, lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale, ai sensi e per gli effetti della Legge 353/2000, della L.R.

Pagina 1 di 16 - Ord. N. **193** del **06/06/2026**

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Andria"



38/2016 e della L.R. 53/2019, dal 15 giugno al 15 settembre 2026 e in particolare l'articolo 8, rubricato "Osservanza delle norme" che stabilisce *expressis verbis*: "1. Al fine di promuovere la conoscenza e l'osservanza delle norme, i Sindaci, in qualità di autorità di Protezione Civile, sono tenuti a diffondere il contenuto del presente Decreto, mediante apposita Ordinanza comunale, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e a promuovere, attraverso la Polizia Municipale, la verifica del rispetto delle azioni preventive citate nonché della vincolistica derivante dalle disposizioni di cui all'art. 10 della L. 353/2000";

CONSIDERATO CHE:

- con la stagione estiva aumenta il rischio derivante da possibili incendi di stoppie, erbe infestanti e arbusti d'ogni genere;
- lo stato di abbandono in cui versano alcuni fondi rustici, terreni o aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, potrebbe arrecare gravi pregiudizi alla pubblica incolumità, alla viabilità, alle proprietà private e pubbliche, alle attività produttive presenti sul territorio comunale;
- è necessario preservare le infrastrutture deputate alla gestione dei servizi di trasporto, della rete viaria, diffusione di energia elettrica, gas, acqua, dal pregiudizio che potrebbe essere loro recato da incendi boschivi o da altri tipi di rogo originati dall'incuria e degrado delle aree rurali finitime, nonché dall'adozione di pratiche funzionali alla coltura che prevedano l'abbruciamento di vegetali;
- lo stato di abbandono, l'incuria e la mancata esecuzione dei cicli di pulizia, sfalcio e manutenzione ordinaria di qualsiasi categoria di suoli, aree inedificate, pertinenze di fabbricati, lotti interclusi, aree di cantiere, cortili, spazi scoperti e depositi all'interno del centro abitato, oltre a determinare gravi problemi igienico-sanitari dovuti alla proliferazione di parassiti, insetti e roditori, nonché all'accumulo di rifiuti degradabili e infiammabili, costituisce un potenziale e immediato innesco o veicolo di propagazione di incendi in ambito urbano, con identico pregiudizio per la pubblica e privata incolumità rispetto agli incendi di interfaccia e boschivi;

RAVVISATA la necessità di emanare provvedimenti idonei a prevenire ed evitare i rischi di incendi oltreché a tutelare, al contempo, la pubblica e privata incolumità;

CONSIDERATO che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi dell'art. 13 della legge 7 agosto 1990 n. 241;

RENDE NOTO

Pagina 2 di 16 - Ord. N. **193** del **06/06/2026**

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Andria"

il contenuto del D.P.G.R. Puglia n. 299 del 25 maggio 2026 – pubblicato sul B.U.R.P. n. 43 del 01/06/2026 avente ad oggetto la: “*Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio della Regione Puglia anno 2026, ai sensi della L. 353/2000, della L. r. 38/2016 e della L. r. 53/2019*”, con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha decretato, per l’anno in corso, a decorrenza del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi dal 15 giugno al 15 settembre 2026, come di seguito riportato integralmente:

* * *

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 maggio 2026, n. 299
Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell’anno 2026, ai sensi della L. 353/2000, della L. r. 38/2016 e della L. r. 53/2019.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 43 del 01-06-2026

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO il R.D. n. 3267 del 30/12/1923;

VISTO il D. Lgs. n. 112 del 31/03/1998;

VISTA la L. n. 353 del 21/11/2000;

VISTA la L. n. 100 del 12/07/2012;

VISTO il D. Lgs. 152 del 03/04/2006;

VISTO il D. Lgs. n. 1 del 02/01/2018;

VISTA la L.R. n. 18 del 30/11/2000;

VISTO il D.M. n. 30125/2009 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 3 del 25/02/2010 di istituzione dell’Agenzia Regionale per le attività Irrighe e Forestali;

VISTA la L.R. n. 38 del 12/12/2016;

VISTA la L.R. n. 53 del 12/12/2019;

VISTA la L. n. 155 del 08/11/2021;

VISTA la L.R. n. 1 del 2023;

VISTE le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nelle province di Bari, Barletta – Andria – Trani, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, in attuazione del R.D. n. 3267/1923;

VISTO l’art. 59 del T.U. n. 773 del 18/6/1931 delle leggi di P.S. e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L. n. 116 del 11/08/2014 “*Disposizioni urgenti per il settore agricolo e la tutela ambientale*”;

VISTO il D. Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento regionale n. 28 del 22 dicembre 2008 di modifiche e integrazioni al R.R. n. 15 del 18/07/2008 in recepimento dei criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a

Pagina 3 di 16 - Ord. N. **193** del **06/06/2026**

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta’ di Andria”

Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.) e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) introdotte con D.M. del 17/10/2007;

VISTO il Regolamento regionale n. 6 del 10 maggio 2016 *“Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di interesse comunitario (SIC)”* che ha come finalità il mantenimento e la conservazione dei siti degli habitat e delle specie di flora e fauna di interesse comunitario in coerenza con la rete ecologica “Natura 2000”;

VISTE le Direttive comunitarie 92/43/CEE e 79/409/CEE e s.m.i. nonché le misure di conservazione dei pascoli naturali con roccia affiorante, ove è vietata la realizzazione delle fasce protettive presenti nelle Z.P.S. di cui al R.R. n. 28/2008;

VISTA la Deliberazione n. 337 del 14/03/2022 con cui viene istituito il Tavolo Tecnico Permanente Antincendio boschivo (A.I.B.);

VISTA la Deliberazione n. 758 del 29/05/2023 con la quale Giunta Regionale ha approvato il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023 – 2025;

VISTA la Deliberazione n. 313 del 29/03/2026 con la quale Giunta Regionale ha esteso la validità del Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023 – 2025 a tutto l’anno 2026;

VISTO il Regolamento CE n. 73/2009 che stabilisce la disciplina del regime di Condizionalità e le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale;

VISTO che in forza del D.P.C.M. 20/12/2001 recante *“Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi”*, dell’art. 3 della legge n. 353/2000 e dell’art. 15 della legge regionale n. 18/2000, è necessario che vengano adottati, con immediatezza, i provvedimenti utili a contrastare anche nel 2026 la pericolosità degli incendi boschivi;

CONSIDERATO che è necessario perseguire la più ampia azione cautelativa verso la problematica degli incendi boschivi che interessano l’intero territorio regionale e che possono causare la distruzione del patrimonio boschivo, favorendo il dissesto del territorio e mettendo in serio pericolo l’incolumità delle popolazioni residenti e non, nelle aree boschive o limitrofe ad esse;

RITENUTO opportuno decretare, per l’anno in corso, lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 9, comma 2, della L.R. 14/12/2016 n. 38 (Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia), dal 15 giugno al 15 settembre;

D E C R E T A

Articolo 1 - Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi

1. Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2026 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia, con conseguente stato di allertamento delle strutture operative del servizio antincendio boschivo regionale (A.I.B.), fatta salva la possibilità di estensione temporale in funzione dell’andamento meteo-climatico.

2. Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti autorità locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento.

Articolo 2 - Disposizioni per l'operatività del Servizio A.I.B. regionale e delle strutture coinvolte nella gestione emergenziale

1. Il dirigente della Sezione Protezione Civile, in conseguenza della dichiarazione di cui al comma 1 del precedente articolo 1, attiva in modalità H24 per l'intera durata dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi la Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.), la Struttura Operativa Regionale Territoriale (S.O.R.T.) e i Presidi Logistici Operativi Territoriali (P.L.O.T.), attualmente operativi in modalità H12, in raccordo con la Sala Operativa Integrata Regionale (S.O.I.R.). In aggiunta al personale regionale della Sezione Protezione Civile, per l'operatività della S.O.U.P., della S.O.R.T. e delle P.L.O.T., la Regione Puglia si avvale delle risorse e dei mezzi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nonché dei Carabinieri Forestali e delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile e del personale e mezzi dell'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali (A.R.I.F.), secondo le modalità definite negli accordi sottoscritti con le amministrazioni/organismi competenti.

2. Il dirigente della Sezione Protezione Civile della Regione Puglia è autorizzato ad adottare gli atti organizzativi e gestionali necessari ad assicurare, per l'intero periodo stabilito dall'articolo 1, inclusi i giorni festivi e prefestivi, la piena operatività delle diverse componenti operative del servizio A.I.B. regionale: la Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.), il Centro Funzionale Decentrato (C.F.D.), la Struttura Operativa Regionale Territoriale (S.O.R.T.), i Presidi Logistici Operativi Territoriali (P.L.O.T.) e i Campi Gemellati, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili.

3. Il Presidente della Giunta Regionale dichiara lo stato di crisi regionale ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della L.R. n. 53 del 12/12/2019 (Sistema regionale di protezione civile) al verificarsi di eccezionali e gravi condizioni predisponenti gli incendi, conferendo contestuale delega, ai sensi del comma 3 dell'art. 9 citato e limitatamente al perdurare dello stato di crisi, al Dirigente della Sezione Protezione Civile per disporre l'attuazione degli interventi necessari per superare lo stato di crisi.

Articolo 3 - Divieti su aree a rischio di incendio boschivo

1. Ad integrazione di quanto previsto dal R.D. n. 3267 del 30/12/1923 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), del relativo Regolamento e delle vigenti Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, nonché dell'art. 3 della Legge n. 353/2000, nel periodo di cui all'articolo 1, in tutte le aree regionali a rischio di incendio boschivo e/o ad esse immediatamente adiacenti è tassativamente vietato:

- a) accendere fuochi di ogni genere;
- b) far brillare mine o usare esplosivi;

- c) usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- d) usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o braci;
- e) tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
- f) fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- g) esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti, dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- h) sostare con mezzi motorizzati nelle aree boscate al di fuori delle strade asfaltate o brecciate, nonché sostare su superfici coperte da erba secca, o altra vegetazione facilmente infiammabile, al fine di prevenire il rischio di innesco di incendi;
- i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- l) abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.

2. Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2026, ai sensi dell'art. 182, comma 6 *bis*, del Decreto legislativo n. 152/2006, che così dispone: *"Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarato dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata"*, non sono ammesse deroghe al divieto di combustione di residui vegetali agricoli e forestali ad eccezione di quelle di cui al comma 2 dell'articolo 2, della L. R. n. 38 del 2016 nelle modalità e nella misura stabilite dai commi 3 e 4 del medesimo articolo, e comunque nel rispetto del vincolo di realizzazione di fasce preventive di larghezza non inferiore a quindici metri come previsto dalla citata norma.

3. Sono altresì vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, arbustivi e pascolivi, le azioni che determinino, anche solo potenzialmente, l'innesco di incendio e qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio.

4. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si applica quanto disposto dalla norma regionale, statale, dai regolamenti e dalle direttive europee in materia di conservazione e ripristino della biodiversità e dai relativi provvedimenti di attuazione.

5. Nelle zone ad elevata densità turistica, al fine di mitigare situazioni di rischio (parcheggi e assembramenti di veicoli non autorizzati, accatastamento di rifiuti), i Comuni possono autorizzare, esternamente alle aree boscate e previa realizzazione di fasce di prevenzione di larghezza non inferiore a quindici metri, parcheggi temporanei, a condizione che sia rispettata la vigente normativa in materia ambientale e che i gestori pongano in essere misure di prevenzione incendi (indicazione/segnalazione delle vie di fuga, rimozione della vegetazione erbacea e della necromassa, rimozione di rifiuti), misure di sorveglianza dedicate, e che vi siano idonee attrezzature in loco, di pronto utilizzo, per estinguere eventuali principi di incendio, quali estintori, cisterne di acqua e simili. I Comuni dovranno comunicare alla Sezione Protezione Civile della Regione Puglia il piano degli interventi di prevenzione

incendi adottato nonché il nominativo e il recapito telefonico del referente responsabile del parcheggio temporaneo.

Articolo 4 Interventi di prevenzione incendi boschivi e di interfaccia da realizzare sul territorio regionale

1. Gli interventi di prevenzione incendi da realizzarsi sul territorio regionale devono rispettare le disposizioni della L.R. n. 38/2016 nonché le indicazioni del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi vigente.

Particolare attenzione deve essere prestata alla effettiva realizzazione delle fasce di prevenzione previste dalla citata normativa.

Articolo 5 Concorso degli Enti locali alla lotta attiva agli incendi boschivi

1. Ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 18/2000, e dell'art. 6 della L.R. n. 53/2019, la Città Metropolitana di Bari ed i Comuni concorrono alla lotta attiva agli incendi boschivi, ognuno per quanto di propria competenza.

I Comuni nel cui territorio insistono aree boscate, ovvero situazioni di rischio di incendio boschivo o di interfaccia possono avvalersi delle organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile per attività di prevenzione e repressione incendi sulla base di specifici accordi o convenzioni stipulati nei termini di cui all'art. 16 della legge regionale n. 18 del 30/11/2000 e all'art. 16 della legge regionale n. 53 del 12/12/2019 dandone tempestiva ed esauriente comunicazione alla Sezione Protezione Civile regionale.

Le Amministrazioni Comunali ai sensi del D.lgs. n. 1/2018, della L.R. n. 53/2019 hanno l'obbligo di aggiornare i Piani comunali di Protezione Civile relativamente a tutti i rischi presenti sui rispettivi territori, tra cui quello relativo agli incendi boschivi e di interfaccia nonché gli strumenti urbanistici vigenti, in particolare, delle aree percorse dal fuoco ai sensi dell'art. 10 della L. n. 353 del 2000. Il Piano comunale di Protezione Civile deve essere redatto o aggiornato secondo le Linee guida regionali approvate con D.G.R. n. 1414 del 2019 e deve essere reso disponibile anche sulla Piattaforma informatica di Protezione Civile "SINAPSI".

Le Amministrazioni Comunali comunicano tempestivamente alla Sezione Protezione Civile regionale qualsiasi variazione riguardante la consistenza delle risorse disponibili per l'attività antincendi boschivi regionale (A.I.B.) 2026, i nominativi dei referenti di Protezione Civile e qualunque altro utile elemento considerato nel Piano di emergenza comunale.

Articolo 6 Sanzioni

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto costituisce reato, per le violazioni del presente Decreto si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) per la violazione dei divieti e delle prescrizioni previsti dall'art. 3 è punita a norma dell'art. 10, commi 6-7-8, della Legge n. 353/2000, con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro 10.329,14.

b) per la violazione dei divieti e delle prescrizioni previsti dall' art. 4 si applicano le sanzioni previste dall'art.12 della L. R. n. 38 del 2016.

2. L'attività di vigilanza e di accertamento delle condotte violative previste dal presente articolo è svolta dai soggetti indicati all'articolo 7. L'irrogazione delle sanzioni compete anche alla Sezione regionale di Vigilanza Ambientale e Reparti Territoriali.

3. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo.

4. Ogni altra inosservanza alle disposizioni del presente Decreto è punita a norma dell'art. 10 della Legge n. 353/2000.

Articolo 7 Vigilanza

1. Il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri, il Nucleo di Vigilanza Ambientale regionale, gli Organi di Polizia, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono tenuti a vigilare sulla stretta osservanza del presente Decreto per quanto di rispettiva competenza sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne, perseguendo i trasgressori a termini di legge.

Articolo 8 Osservanza delle norme

1. Al fine di promuovere la conoscenza e l'osservanza delle norme, i Sindaci, in qualità di autorità di Protezione Civile, sono tenuti a diffondere il contenuto del presente Decreto, mediante apposita Ordinanza comunale, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e a promuovere, attraverso la Polizia Municipale, la verifica del rispetto delle azioni preventive citate nonché della vincolistica derivante dalle disposizioni di cui all'art. 10 della L. 353/2000.

Articolo 9 Pubblicazione e notifica

1. Il presente Decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lett. e) della legge regionale 15 giugno 2023, n. 18.

2. Di incaricare la Sezione Protezione Civile di provvedere alla notifica del presente provvedimento ai soggetti interessati.

Articolo 10 Entrata in vigore

1. Il presente Decreto è esecutivo dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Articolo 11 Disposizioni finanziarie

1. Il presente Decreto non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio della Regione Puglia.

Il presente decreto sarà inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti del Presidente della Giunta regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Bari, li 25 maggio 2026

DECARO

Pertanto, **dato atto che,**

I. Nell'ambito del territorio comunale, è dichiarato dal 15 giugno al 15 settembre 2026 lo "stato di grave pericolosità per gli incendi" per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo, nonché ogni ulteriore area il cui incendio abbia suscettività ad espandersi a strutture e infrastrutture antropizzate, ovvero terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree;

II. Durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi, dichiarato con D.P.G.R. Puglia n. 299 del 25 maggio 2026 – pubblicato sul B.U.R.P. n. 43 del 01/06/2026, in tutte le aree del territorio comunale a rischio di incendio boschivo (così come definito dall'art. 2 della L. n. 353/2000) ovvero nelle aree immediatamente adiacenti ad esse, è tassativamente fatto divieto a chiunque, di:

- Accendere fuochi di ogni genere;
- Far brillare mine o usare esplosivi;
- Usare apparecchi fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- Usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o braci;
- Tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
- Fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;

- Esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- Transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;
- Transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- Abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.

PRESO ATTO CHE

Nel corso delle ultime settimane, la Polizia Locale ha accertato numerosi episodi di incendi sviluppatisi su terreni incolti e abbandonati all'interno del territorio comunale, come risulta dai rapporti di servizio e dalle segnalazioni agli atti dell'ente. Tali eventi hanno comportato situazioni di pericolo per la pubblica incolumità e per i beni privati e pubblici, rendendo necessario un intervento straordinario e urgente. Sono, altresì, pervenute all'Ente relazioni tecniche redatte dagli organi competenti (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco) che attestano lo stato di avvenuta propagazione degli incendi di sterpaglie, aggravate dalle condizioni climatiche stagionali. Inoltre, come ampiamente comprovato dalle numerose segnalazioni pervenute da parte dei cittadini agli uffici comunali e alle autorità competenti, l'attuale stato di prolungato abbandono ha determinato la proliferazione incontrollata di roditori, rettili e insetti infestanti, ingenerando gravi e concrete situazioni di pericolo per il decoro, l'igiene e la salute pubblica

Dall'analisi dei dati statistici e di vigilanza relativi agli anni precedenti, emerge un incremento significativo del numero di sanzioni a carico di proprietari, titolari di diritti reali di godimento e conduttori di terreni in stato di abbandono o incuria;

Tutto ciò premesso

ORDINA

1. Ai proprietari, ai titolari di diritti reali di godimento (quali usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), nonché ai conduttori (inclusi gli affittuari) e agli altri soggetti aventi titolo personale di godimento su campi destinati a colture cerealicole, al termine delle operazioni di mietitura e trebbiatura, di realizzare contestualmente, sia lungo il perimetro sia all'interno della superficie

coltivata, una fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, di larghezza continua e costante non inferiore a quindici metri, o comunque tale da garantire che il fuoco non possa propagarsi alle aree circostanti o confinanti. In ogni caso, la fascia protettiva dovrà essere realizzata entro il 15 giugno 2026, anche indipendentemente dalle operazioni di mietitura e trebbiatura

2. Il divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie e della vegetazione presente al termine di colture, al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi;
3. Ai proprietari, ai titolari di diritti reali di godimento (quali usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), nonché ai conduttori (inclusi gli affittuari) e agli altri soggetti aventi titolo personale di godimento, di terreni incolti, abbandonati, a riposo o destinati a culture arboree situati sul territorio comunale e al di fuori del perimetro del centro abitato:
 - 3.1. Di non bruciare, la vegetazione spontanea per tutto il periodo di vigenza dello stato di grave pericolosità.
 - 3.2. Di realizzare, entro e non oltre il 15.06.2026, fasce protettive o precese, di larghezza non inferiore a 15 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in al fine di prevenire la propagazione di eventuali incendi verso le aree circostanti e/o confinanti;
 - 3.3. Di provvedere, per tutta la durata dello stato di grave pericolosità, alla costante eliminazione di rovi, vegetazione infestante e residui colturali, al fine di prevenire l'insacco e/o la propagazione di incendi.
4. Ai proprietari, ai titolari di diritti reali di godimento (quali usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), ai conduttori (inclusi gli affittuari) a qualsiasi titolo di suoli, lotti interclusi, pertinenze di fabbricati, giardini, cortili, spazi scoperti, nonché aree di cantiere abbandonate o comunque non attive, localizzate all'interno del perimetro del centro abitato:
 - 4.1. Di non bruciare, la vegetazione spontanea per tutto il periodo di vigenza dello stato di grave pericolosità.
 - 4.2. di provvedere, entro e non oltre il 15 giugno 2026 e per tutta la durata di efficacia del presente provvedimento, alla costante e periodica esecuzione degli interventi di pulizia, manutenzione ordinaria, sfalcio dell'erba infestante e rimozione di sterpaglie, rovi, necromassa o rifiuti di natura combustibile, nonché di ogni materiale idoneo ad occultare focolai, al fine di prevenire pericoli igienico-sanitari e ridurre il rischio di insacco o propagazione di incendi in ambito urbano;



- 4.3. estendendo l'obbligo di sfalcio e rimozione della necromassa all'intera superficie del suolo.
5. Ai proprietari, ai titolari di diritti reali di godimento (quali usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), nonché ai conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura e relative pertinenze, incolti e/o abbandonati, adiacenti alla sede ferroviaria e ricadenti nel territorio comunale, ciascuno per la particella di propria competenza:
- 5.1. ad eseguire entro e non oltre il 15 giugno 2026 tutte le necessarie verifiche e gli interventi di eliminazione dei fattori di pericolo, in conformità a quanto disposto dagli artt. 52, 55 e 56 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 e dalla L.R. 12 dicembre 2016, n. 38, al fine di garantire la sicurezza e la prevenzione di incendi e altri rischi connessi alla presenza di vegetazione o materiali pericolosi in prossimità della sede ferroviaria
6. Ai proprietari, ai titolari di diritti reali di godimento (quali usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), ai conduttori (inclusi gli affittuari), nonché agli enti pubblici e privati responsabili della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi di provvedere, entro e non oltre il 15 giugno 2026, al ripristino e alla pulitura, anche mediante mezzi meccanici, dei viali parafuoco ove previsti, eseguendo detti interventi con particolare riferimento ai confini con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, aree incolte e cespugliate;
7. Ai proprietari, ai titolari di diritti reali di godimento (quali usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), nonché ai conduttori (inclusi gli affittuari) a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con altre colture di qualsiasi tipo, strade, autostrade, ferrovie, centri abitati, abitazioni isolate, insediamenti residenziali, turistici, produttivi o di altra natura:
- 7.1. Di mantenere costantemente, entro il 15 giugno 2026 e per tutta la durata dello stato di grave pericolosità, una fascia protettiva all'interno della propria proprietà di larghezza non inferiore a cinque metri, libera da erbe selvatiche, infestanti, rovi e necromassa, effettuando, se necessario, spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco dando atto che le suddette attività di prevenzione non sono soggette a procedimenti preventivi di autorizzazione strettamente connessi alla conservazione del patrimonio boschivo, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 12 dicembre 2016, n. 38.
8. Ai proprietari, ai titolari di diritti reali di godimento (quali usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), nonché ai conduttori (inclusi gli affittuari) a qualsiasi titolo di superfici pascolive:



- 8.1. di realizzare, entro e non oltre il 15 giugno 2026, una fascia di protezione perimetrale priva di vegetazione, di larghezza non inferiore a cinque metri, o comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi nelle aree circostanti e/o confinanti.;
9. Ai proprietari, ai titolari di diritti reali di godimento (quali usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), ai gestori e ai conduttori a qualsiasi titolo di strutture ricettive e turistiche, nonché di strutture antropiche, comprese abitazioni e aziende agricole isolate, situate in aree urbane o rurali esposte al rischio di contatto con possibili fronti di fuoco:
 - 9.1. Di realizzare, entro e non oltre il 15 giugno 2026, una fascia di protezione perimetrale, di larghezza non inferiore a quindici metri, mantenendola castamente sgombra da erba secca, arbusti, residui di vegetazione e qualsiasi altro materiale facilmente infiammabile.
 - 9.2. Di adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e tutela della pubblica incolumità, anche mediante dotazioni mobili provviste di cisterne e motopompe, opportunamente attrezzate su mezzi idonei, per eventuali interventi di spegnimento di focolai che dovessero insorgere, anche ai margini degli insediamenti.
 - 9.3. Di predisporre apposita cartellonistica ben visibile, indicante le vie di fuga e i punti di raccolta, che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili;
 10. Ai proprietari, ai titolari di diritti reali di godimento (quali usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), ai conduttori e i gestori a qualsiasi titolo di aree e terreni confinanti con aree boscate, cespugliate, arborate e pascolive su cui insistono polveriere o depositi di materiali ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità:
 - 10.1. Di adottare, entro e non oltre il 15 giugno 2026, tutte le misure di precauzione necessarie, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione, di larghezza non inferiore a quindici metri, prive di residui di vegetazione e di qualsiasi altro materiale facilmente infiammabile, al fine di impedire l'innescò e la propagazione di eventuali incendi;
 11. A chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate o a pascolo, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate presenti all'interno delle suddette aree, ai sensi dell'art. 1 del D.P.G.R. Puglia 25 maggio 2026, n. 299, di darne immediata comunicazione alle autorità locali competenti, fornendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento;

12. In occasione del verificarsi di incendi boschivi, salvo giustificato motivo, a chiunque è obbligato, ai sensi dell'art. 33 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, di prestare il proprio aiuto o servizio al responsabile delle operazioni di spegnimento ovvero all'autorità intervenuta;
13. Alla Società di gestione delle Ferrovie (RFI), all'ANAS, all'Acquedotto Pugliese, alla Società Autostrade, alla Provincia di Barletta Andria Trani e ai Consorzi di Bonifica, ciascuno lungo gli assi viari e le infrastrutture di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi) ricadenti nel territorio comunale, con particolare riguardo ai tratti di attraversamento o prossimità di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo:
 - 13.1. di provvedere, entro e non oltre il 15 giugno 2026 e per tutto il periodo di vigenza dello stato di grave pericolosità, alla pulizia delle banchine, delle cunette e delle scarpate mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti e ogni altro materiale infiammabile, al fine di realizzare idonee fasce di protezione;
 - 13.2. di effettuare periodiche manutenzioni della vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove la vegetazione tenda a restringere o chiudere la sede stradale o ferroviaria, al fine di garantire costantemente il transito in sicurezza dei mezzi di soccorso antincendio.

DISPONE che

Il Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare, il Servizio di Polizia Provinciale della BAT, la Polizia Locale di Andria, Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, vigilino sulla stretta osservanza delle norme di cui alla presente Ordinanza, oltre che di tutte le leggi, regolamenti e provvedimenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne, perseguendo i trasgressori nei termini di legge.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato con obbligo di segnalazione all'Autorità Giudiziaria, le violazioni dei divieti e delle prescrizioni di cui al D.P.G.R. Puglia n. 25 maggio 2026, n. 299, nonché l'inosservanza delle disposizioni di cui al punto II) della presente Ordinanza, saranno punite ai sensi dell'art. 6 del D.P.G.R. Puglia n. 25 maggio 2026, n. 299, con una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro 10.329,14 nonché, secondo quanto previsto dall'art. 12 della L.R. n. 38/2016.

Le inosservanze delle restanti disposizioni della presente ordinanza saranno punite, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs.vo n. 267/2000, con l'irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale. Resta inoltre fermo il regime sanzionatorio ordinario previsto dalle norme di settore.

AVVISA

che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 4, della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia (art. 29 del D.L. 02 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (art. 8 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199) entro centoventi giorni; termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto da quando l'interessato ne abbia comunque avuto piena conoscenza.

L'interessato può prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo istruttorio in orario d'ufficio e secondo le modalità di accesso già presenti sul sito istituzionale dell'Ente (www.comune.andria.it).

Il Provvedimento rispetta principi e previsioni di cui al D. Lgs.vo 14 marzo 2013, n.33 e ss.mm.ii. “*Amministrazione trasparente*” disponibili anche al link: <https://andria.trasparenza-valutazione-merito.it> La presente Ordinanza sindacale è inviata alla Prefettura/U.T.G. di Barletta Andria Trani ed alla Regione Puglia e resa nota ai seguenti uffici per opportuna conoscenza e per gli adempimenti dei compiti agli stessi attribuiti:

- Gial SRL;
- Comando di Polizia Locale di Andria, Polizia di Stato - Polizia Stradale, Carabinieri, Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare, Guardia di Finanza, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- Al Settore Ambiente, Settore Patrimonio e al Servizio Autonomo Igiene Urbana del Comune di Andria;
- All'Albo pretorio comunale per la pubblicazione nella sezione dedicata.

Tutti gli Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria appartenenti ai Corpi e Servizi sopra indicati, nonché tutti coloro che, muniti di tali qualifiche abbiano per compito istituzionale la persecuzione degli illeciti

nella materia su cui interviene la presente, sono incaricati di verificare l'ottemperanza e l'esecuzione del presente Provvedimento.

L'Ufficio stampa –del Comune è tenuto a rendere noto il contenuto della presente ordinanza. L'Ufficio preposto è tenuto alla pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Andria.

Il Responsabile Settore Polizia Locale e Protezione Civile

Comandante Corpo Polizia Locale e Protezione Civile

Colonnello CAPOGNA dott. Francesco

IL SINDACO

Avv. Giovanna BRUNO

LA SINDACA

Giovanna Bruno / InfoCert S.p.A.